

STATUTO

Della associazione denominata "Mia Neri Foundation-ONLUS", organizzazione non lucrativa di utilità sociale

TITOLO I – SEDE FINALITA'

ART. 1) DENOMINAZIONE E SCOPO

E' costituita la associazione denominata "Mia Neri Foundation-ONLUS", organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

ART. 2) SEDE

L'Associazione ha sede in Roma, Via Francesco Ferrara 50 00191. L'associazione può istituire sedi decentrate in Italia e all'estero su deliberazione del Consiglio Direttivo.

ART. 3) FINALITA' SOCIALI E DURATA

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Essa intende promuovere, sostenere, coordinare tutte le attività e iniziative tese alla lotta contro i tumori dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare ma non esclusivo riferimento ai tumori cerebrali anche attraverso percorsi di sensibilizzazione alla solidarietà della collettività. In particolare, nell'ambito di tale campo di intervento, l'associazione potrà, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo: stimolare la prevenzione, anche mediante ambulatori propri o insieme ad altri; informare la popolazione con un proprio giornale sia cartaceo che on line; pubblicare materiale divulgativo a carattere socio-scientifico, con l'organizzazione di convegni scientifici; effettuare la prevenzione nelle scuole; concedere borse di studio e finanziare progetti di studio al fine di supportare la formazione dei giovani medici e ricercatori.

L'Associazione potrà infine svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra indicate, nonché compiere tutti gli atti anche di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessari o utili a realizzare gli scopi sociali e, comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché fra l'altro:

- svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi istituzione pubblica o realtà privata, oppure associarsi con altre istituzioni e/o associazioni.
- dare adesioni e partecipazioni e sostegno anche a mezzo di erogazioni gratuite in denaro ad enti, associazioni ed organismi, operanti nello stesso settore di attività dell'Associazione per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale sia in Italia che all'estero;
- favorire e sviluppare iniziative sociali e culturali, sia in Italia che all'estero, sia con creazioni di apposite sezioni, sia con partecipazione di organismi ed enti idonei che con campagne di sensibilizzazione (advocacy network).

Le sopra indicate attività attinenti all'oggetto sociale potranno essere organizzate ricorrendo anche all'ausilio di canali telematici, quali ad esempio videoconferenze, internet, questo per facilitare la comunicazione interpersonale e permetterne l'accesso anche a persone con handicap sensoriali o fisici. Le sopra indicate attività potranno essere realizzate e gestite attraverso progetti specifici e definite con appositi regolamenti approvati con decisione degli associati.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle a essa direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

L'Associazione ha durata illimitata, ma potrà essere sciolta in qualsiasi momento con deliberazione dell'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) dei soci.

TITOLO II - PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE



Art. 4 - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Art. 5 - FONDO DI GESTIONE

Per la realizzazione delle sue finalità, l'Associazione dispone delle seguenti entrate, che costituiscono il Fondo di Gestione:

- dal fondo di riserva costituito come previsto dal seguente articolo sei;
- dalle quote di adesione e dalle quote annuali versate dai soci e da tutti coloro che aderiscono all'associazione;
- da erogazioni liberali raccolte durante le campagne informative;
- dalla raccolta di beni di consumo e di attrezzature di varia natura;
- dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
- dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
- dai contributi di Enti pubblici e privati nazionali ed internazionali.
- da donazioni e lasciti testamentari;
- da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- da rimborsi derivanti da convenzioni.

Art. 6 - FONDO DI RISERVA

Tutte le attività saranno svolte in modo completamente gratuito e si baseranno sul volontariato; ci si potrà avvalere altresì di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche dei Soci, purché l'apporto del personale volontario permanga prevalente.

Saranno rimborsate solamente le spese ritenute necessarie, motivate e documentate. Per le coperture delle spese verranno utilizzati i fondi derivanti dalle quote sociali; resta inteso comunque che non potranno essere utilizzati a tale scopo i proventi delle attività svolte dall'Associazione e le donazioni. Anche le Cariche Sociali saranno svolte a titolo gratuito.

Art.7 - VERSAMENTI AL FONDO DI GESTIONE

I versamenti al Fondo di Gestione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto. In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al Fondo di Gestione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Art.8 - QUOTA SOCIALE

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire ad essa. Tale importo costituirà anche la quota associativa annuale che ogni socio e fondatore è tenuto a versare entro la data di convocazione dell'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo e del resoconto finanziario.

TITOLO III - I SOCI

Art.9 - I SOCI

Possono essere soci, tutte le persone fisiche e giuridiche che hanno dato vita



all'associazione nonché quelle che ne faranno richiesta, secondo le modalità di cui all'art.11 del presente statuto, escluse quelle nel frattempo decadute.

I soci partecipano alle assemblee ed hanno diritto di voto su tutti gli argomenti all'ordine del giorno.

Alla presente ONLUS è fatto espressamente obbligo di garantire la disciplina uniforme del rapporto associativo senza limiti temporali e con diritto di voto su tutti i soci.

Art.10 - DISPOSIZIONI GENERALI

Non è ammesso a socio chi non abbia raggiunto la maggiore età.

Tutti i soci sono tenuti ad osservare le regole del presente statuto, le delibere assunte in Assemblea generale ed il regolamento interno disposto dal Consiglio direttivo nonché a versare regolarmente le quote associative.

Art.11 - MODALITA' DI ADESIONE

L'Associazione è aperta a qualsiasi persona che vorrà parteciparvi senza distinzione di sesso, età, estrazione sociale, credo, cittadinanza e appartenenza politica. Per l'ammissione, il richiedente deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne statuto e regolamenti. Il richiedente dovrà inoltre versare, all'atto del deposito della domanda di adesione, la quota di adesione, che può essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e che rimane comunque a fondo perduto.

Art. 12 - AMMISSIONE

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari). L'ammissione a socio ordinario è di competenza del Consiglio Direttivo ed avviene con voto favorevole di due terzi dei presenti. In caso di diniego espresso il Consiglio Direttivo è tenuto ad esplicitare i motivi del diniego che non possono essere diversi rispetto a quelli indicati per i casi di esclusione di cui al successivo art.14. La domanda di ammissione deve essere accompagnata da una presentazione scritta da almeno due soci in carica.


Art. 13 - RECESSO

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipi all'Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceva la notifica della volontà di recesso.

Art. 14 - ESCLUSIONE

In presenza di gravi motivi morali, o di comportamenti contrari alle finalità dell'Associazione, o che rappresentino comunque un ostacolo al migliore svolgimento delle attività tutte dell'Associazione, qualsiasi socio può essere escluso dall'Associazione stessa, con deliberazione dell'Assemblea appositamente convocata in seduta straordinaria. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione è stata deliberata. Parimenti il socio o il fondatore che non versi la quota annuale per due anni di seguito è considerato automaticamente escluso dall'Associazione.

TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

AN  

Art. 15 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci ordinari;
- b) il Consiglio Direttivo
 il Presidente
 il Vice Presidente
- c) il collegio sindacale se nominato;

Art. 16 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione e si riunisce almeno due volte all'anno in seduta ordinaria per l'approvazione del bilancio consuntivo e del rendiconto finanziario (entro il 30 aprile) e del bilancio preventivo (entro il 30 ottobre). L'Assemblea inoltre:

- provvede alla nomina del Consiglio Direttivo;
- provvede alla eventuale nomina del Collegio Sindacale;
- delibera sulla relazione del Presidente sull'attività svolta dall'Associazione nell'anno decorso;
- delibera sulle modifiche al presente statuto, in seduta straordinaria e con maggioranza qualificata dei tre quarti dei presenti;
- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, a norma di legge e dei successivi art. 30 e 31 di presente statuto.

Art.17 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata a mezzo raccomandata postale ovvero a mezzo di posta elettronica, per iscritto dal Presidente almeno dieci giorni prima del suo svolgimento, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, dell'ora e del luogo della prima e della seconda convocazione. L'Assemblea può esser convocata anche su richiesta della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo, o da un terzo dei soci.

Art. 18 - MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà più uno degli associati, o in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti. L'Assemblea delibera a maggioranza semplice, salvo quando è previsto diversamente dallo statuto. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; il Segretario dovrà redigere il verbale con le deliberazioni adottate.



Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni relative alle modifiche dello Statuto o allo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto al voto per le Assemblee in prima convocazione, mentre per la seconda convocazione l'Assemblea delibera validamente qualsiasi sia il numero dei presenti.

Ogni associato può farsi rappresentare in assemblea ordinaria e straordinaria da un altro associato con delega scritta.

Art. 19 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre a un massimo di dieci membri. Durante la prima riunione dopo la sua nomina, da effettuarsi entro trenta giorni dalla stessa, il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il

AN  

Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto. Allo scadere del triennio il Consiglio Direttivo dimissionario continuerà a curare l'ordinaria amministrazione fino all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, che dovrà svolgersi entro sei mesi dalla scadenza del mandato.

Art. 20 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio Direttivo si riunirà ordinariamente ogni due mesi e ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. Per la convocazione il Presidente potrà adottare qualsiasi mezzo di comunicazione e dovrà avvisare i Consiglieri almeno cinque giorni prima della riunione, salvo casi di gravità e urgenza. Nella riunione del Consiglio Direttivo le delibere saranno adottate a maggioranza semplice dei presenti e, in caso di parità, è determinante il voto di chi presiede. I verbali delle riunioni saranno trascritti dal Segretario in un apposito registro. Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle attività per l'attuazione dei fini statutari;
- b) determinare in merito all'ammissione dei soci;
- c) redigere il bilancio consuntivo, con l'allegato rendiconto finanziario, e il bilancio preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea, nei termini previsti dallo statuto;
- d) deliberare l'istituzione di nuove sedi decentrate dell'Associazione e coordinarne le attività.

Art. 21 - DECADENZA DALLA CARICA DI CONSIGLIERE

Si può decadere dalla carica di Consigliere per le seguenti ragioni:

- a) presentando dimissioni scritte al Consiglio Direttivo; le dimissioni avranno efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica delle dimissioni e le accetti;
- b) per gravi azioni contrarie alle finalità dell'Associazione ed alle norme del presente statuto; in tale caso la decisione di decadenza spetta ad un'Assemblea appositamente convocata;
- c) assenza, senza giustificato motivo, a tre riunioni ordinarie consecutive.

In caso di decadenza, il consigliere sarà sostituito a mezzo di cooptazione fino alla prima assemblea utile.

Art. 22 - IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio. Ad egli compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo, con l'allegato rendiconto finanziario, e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni. E' facoltà del Presidente attribuire funzioni di rappresentanza, dietro apposita delega, ad un consigliere o ad altre persone aderenti o non all'Associazione.

Art. 23 - DECADENZA DALLA CARICA DI PRESIDENTE

Per la decadenza dalla carica di Presidente vale quanto riportato dal presente statuto per i Consiglieri. Nel caso di decadenza del Presidente, ne assumerà tutte le funzioni il Vice

Presidente che svolgerà la carica fino al termine del mandato o fino alla nomina del nuovo Presidente.

Art. 24 - IL VICE PRESIDENTE

Contestualmente all'elezione del Presidente, il Consiglio Direttivo nomina, al suo interno, il Vice Presidente, con il compito di affiancare il Presidente e di sostituirlo in ogni sua attribuzione e potere ogniqualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

La durata del mandato è di tre anni. Per la decadenza dalla carica di Vice presidente vale quanto riportato nel presente statuto per i Consiglieri.

Art. 25 - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo.

Art. 26 - IL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale, se nominato, è composto da tre membri nominati dall'Assemblea tra persone di adeguata professionalità.

I componenti del Collegio Sindacale durano in carica tre anni, salvo dimissioni o revoca da parte dell'Assemblea.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo corretto funzionamento.

Il Collegio Sindacale rendiconta la propria attività in apposita relazione che deve essere messa a disposizione degli associati contestualmente al bilancio consuntivo e prima dell'approvazione da parte dell'Assemblea.

I componenti del Collegio Sindacale intervengono alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo in cui vengano assunte deliberazioni in ordine al preventivo finanziario ed al bilancio consuntivo; possono altresì, essere invitati a partecipare alle riunioni ove siano in trattazione materie afferenti alla loro competenza, per dare i chiarimenti del caso.

La tenuta del libro della adunanze del collegio sindacale sarà a cura del collegio sindacale stesso.

Art. 27 - BILANCIO CONSUNTIVO, RENDICONTO FINANZIARIO E BILANCIO PREVENTIVO

Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo e del rendiconto finanziario dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Art. 28 - AVANZI DI GESTIONE

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

E' altresì vietato di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione al di fuori delle attività



istituzionali o di quelle direttamente connesse.

Art. 29 - SCIOGLIMENTO


In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 30 - LEGGE APPLICABILE

Per disciplinare ciò che non sia espressamente previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle norme del Codice civile e le leggi particolari vigenti in materia all'atto dell'applicazione. Si intendono in particolare richiamare tutte le disposizioni di cui al D.Lgs. 4.12.1997 n°460 in ordine al rispetto di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento e la qualificazione di ONLUS dell'Associazione, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice civile.

Art.31 – ONLUS

L'associazione si impegna ad utilizzare la locuzione: "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS" in tutte le forme di comunicazione rivolte al pubblico.



AN [Signature] [Signature]